

Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento Europeo n. 848/2015 sulle procedure di insolvenza

Il lungo lavoro che è seguito alla consultazione indetta dalla Commissione Europea ha dato ottimi risultati. Il nuovo Regolamento è in linea con le riforme susseguitesesi negli anni negli Stati membri che hanno dato sempre più spazio alle procedure di ristrutturazione come strumento di risoluzione della crisi. Il 20 maggio 2015 il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento UE relativo alle procedure d'insolvenza, in seguito all'adozione della versione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea avvenuta lo scorso 12 marzo.

Il Regolamento n. 848/2015 aggiorna ed estende la disciplina delle procedure d'insolvenza transfrontaliere, valorizzando l'obiettivo del superamento della crisi di impresa e introducendo nuove regole per accrescere la cooperazione fra gli Stati membri.

In questo breve scritto saranno trattate le principali novità contenute nel Regolamento n. 848/2015, con l'indicazione dei principali temi oggetto della nuova disciplina.

■ L'EUIR: l'evoluzione della disciplina.

Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza

L'esigenza di una disciplina a livello europeo relativa alle procedure d'insolvenza nasce dal progressivo incremento dell'integrazione economica fra gli Stati, che ha reso necessaria l'adozione di regole comuni in materia concorsuale.

Dopo trent'anni di tentativi posti in essere attraverso la stipulazione di convenzioni internazionali (e.g. la Convenzione Europea di Istanbul su alcuni aspetti del fallimento internazionale del 1990 e la Convenzione di Bruxelles per la disciplina del fallimento transfrontaliero del 1995), il legislatore europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1346/2000 con l'obiettivo di armonizzare la disciplina a livello comunitario, sulla base degli artt. 61-67 del Trattato di Amsterdam del 1997 che prevedono la realizzazione progressiva, a livello europeo, di un'area di "libertà, sicurezza e giustizia". L'adozione di un Regolamento in materia persegue l'obiettivo di introdurre una disciplina uniforme e vincolante per tutti

Informazioni chiave

- Definizione più precisa del COMI.
- Creazione di registri fallimentari nazionali, coordinati a livello dell'Unione Europea.
- Le procedure secondarie sono anche procedure di ristrutturazione.
- Introduzione di procedure di coordinamento di gruppo.
- Applicabilità dal secondo anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

gli Stati membri sostituendo le previgenti convenzioni bilaterali o multilaterali in materia fallimentare. Il Regolamento (CE) n. 1346/2000 è entrato in vigore il 31 maggio 2002.

L'esigenza di revisione del Regolamento (CE) n. 1346/2000

A distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, nel marzo 2012 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul futuro del Regolamento (CE) n. 1346/2000, in considerazione delle problematiche emerse a seguito della sua applicazione, chiedendo proposte di soluzione. Sulla base degli esiti di tale consultazione, nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha riscontrato le seguenti principali criticità in relazione all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000:

- l'esclusione dall'ambito oggettivo di applicazione della normativa delle procedure pre-fallimentari (volte a prevenire il fallimento del debitore), delle c.d. "procedure ibride" che mantengono in carica le dirigenze esistenti e di alcune procedure in materia di insolvenza delle persone fisiche;
- la presenza di difficoltà nell'applicazione concreta del concetto di COMI ("centro degli interessi principali del debitore") funzionale alla determinazione dello Stato membro competente per l'apertura della procedura principale d'insolvenza, e l'agevolazione del fenomeno del c.d. "forum shopping";
- la perdita di controllo da parte del curatore della procedura principale di insolvenza sui beni situati nello Stato membro di apertura della procedura secondaria, rendendo più difficile la vendita dell'impresa insolvente;
- l'assenza di obbligo di pubblicità delle procedure d'insolvenza e d'insinuazione al passivo dei crediti negli Stati membri, così come la mancanza di un registro fallimentare europeo;
- la mancanza di norme specifiche in materia d'insolvenza di gruppi societari multinazionali.

La proposta di adozione di un nuovo Regolamento da parte della Commissione Europea

Alla luce di quanto sopra, la Commissione Europea ha formulato una proposta di nuovo Regolamento che è stata approvata in prima lettura dal Parlamento nel febbraio 2014 e, in via definitiva, il 20 maggio 2015.

■ **La riforma e l'entrata in vigore.**

I cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza sono volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure d'insolvenza transnazionali, con l'obiettivo di incentivare l'applicazione della disciplina, considerato lo scarso utilizzo del precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000.

Il nuovo Regolamento n. 848/2015 sarà applicabile a partire dal 26 giugno 2017, ossia due anni dopo la sua entrata in vigore, che decorre dal 25 giugno 2015 (coincidente con il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 giugno 2015). Dalla sua entrata in vigore gli stati membri avranno quattro anni per adottare i registri fallimentari ed assicurarne la connessione con il portale europeo.

La nuova disciplina, una volta applicabile, non sarà comunque applicata alle procedure già iniziate, che seguiranno la regolamentazione precedentemente in vigore.

In considerazione della natura regolamentare delle disposizioni, le modifiche avranno efficacia diretta e vincolante nei singoli Stati membri.

■ **Le principali modifiche contenute nel Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza (il "Regolamento"):**

COMI (Centro degli interessi principali del debitore)

- Viene precisata la definizione di COMI ("centro degli interessi principali del debitore"), identificato nel "luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi", anche al fine di prevenire i fenomeni di c.d. forum shopping tramite uno spostamento pretestuoso della sede dell'impresa.

- Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede statutaria, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.
- Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede principale di attività.
- Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il COMI coincida con il luogo di residenza abituale della persona, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei sei mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.

Competenza

- Prima di aprire la procedura d'insolvenza, il giudice competente verifica d'ufficio la propria competenza.
- Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della propria competenza giurisdizionale: il debitore, così come i suoi creditori, potranno impugnare la decisione.

Amministratore delle procedure di insolvenza

- Il giudice provvede alla nomina dell'amministratore delle procedure di insolvenza, il quale può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura e, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

Procedimenti secondari

- Le procedure secondarie di insolvenza non dovranno più essere necessariamente procedure di liquidazione, a fronte della soppressione dell'allegato B al Regolamento (CE) n. 1346/2000.
- L'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale relativo ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta una procedura secondaria, al fine di evitarne l'apertura. Tale impegno garantisce che i creditori siano trattati come se la procedura secondaria fosse stata aperta.
- Il Regolamento definisce le situazioni specifiche in cui un giudice a cui è stata rivolta la richiesta di aprire una procedura secondaria di insolvenza può rifiutare o sospendere l'apertura di tale procedura: ad esempio, nel caso in cui sia stata concessa una sospensione temporanea delle procedure di esecuzione per consentire la conduzione delle trattative tra debitore e creditori, ovvero nel caso di impegno contratto dall'amministratore della procedura principale di insolvenza.
- Il Regolamento contiene norme volte a favorire la cooperazione e comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle procedure principali e secondarie.

Procedure di coordinamento di gruppo

- Sono introdotte norme procedurali volte al coordinamento dell'insolvenza delle società facenti parte di un gruppo societario. Possono essere aperte procedure di coordinamento di gruppo con la nomina di un coordinatore che deve formulare raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura e proporre un piano di coordinamento.
- Gli amministratori delle procedure di insolvenza delle diverse società del gruppo possono opporsi all'inclusione nella procedura di coordinamento. Anche nel caso in cui accetti di essere inserito in essa, l'amministratore non è tenuto a seguire integralmente le raccomandazioni del coordinatore.

Registri fallimentari

- E' prevista la creazione di registri elettronici accessibili al pubblico contenenti le informazioni relative alle procedure d'insolvenza (così che i creditori e i giudici coinvolti possano essere adeguatamente informati evitando l'apertura di procedure parallele).

- I registri fallimentari saranno interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica per facilitare l'accesso a tali informazioni ai creditori e ai giudici in altri Stati membri.

Modulistica uniforme

- La Commissione elabora moduli uniformi sia per le comunicazioni informative che dovranno essere eseguite nei confronti dei creditori conosciuti, sia per l'insinuazione di crediti al passivo.

Insinuazione al passivo

- Il termine previsto per l'insinuazione dei crediti è regolato dalla legge dello stato membro in cui è aperta la procedura. I creditori stranieri, tuttavia, possono beneficiare di un termine minimo di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione dell'apertura della procedura nel registro fallimentare.
- Ai fini dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato.

■ **L'ambito di applicazione.**

Viene ampliato l'ambito di applicazione: in particolare, la disciplina dettata dal nuovo Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

- a. un debitore è sprossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,
- b. i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
- c. una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori.

I nostri commenti.

Fabio Guastadisegni, Partner responsabile del dipartimento di contenzioso, commenta dicendo che: *"Il centro degli interessi principali del debitore (COMI) così come disciplinato nel Regolamento del 2000 lasciava alla fine poco spazio a modifiche. Si finiva così con il far coincidere il COMI con la sede legale. La nuova formulazione è invece molto più ampia ed efficace e consente una chiara identificazione del COMI"*.

Lia Campione, Senior Associate del dipartimento di contenzioso, sottolinea invece che: *"Il lungo lavoro che è seguito alla consultazione indetta dalla Commissione Europea ha dato ottimi risultati. Il nuovo Regolamento è in linea con le riforme susseguitesì negli anni negli Stati membri che hanno dato sempre più spazio alle procedure di ristrutturazione come strumento di risoluzione della crisi."*.